



Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 25 del 14 febbraio 2018

Oggetto: Parziale modifica alla Disposizione dirigenziale n.85/2017 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico finalizzato all'integrazione dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 che ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia" - Proroga termini presentazione delle istanze

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA:

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Comunale 31 dicembre 2013, n.1088 e smi, il Comune di Napoli ha disciplinato la materia delle “*Disposizioni in materia di minori fuori famiglia*” e nello specifico e, al fine di favorire un percorso di trasparenza nel definire le procedure per l’individuazione e la scelta delle strutture di accoglienza realizzare, ha stabilito di stipulare apposite convenzioni con le strutture di accoglienza residenziale autorizzate al funzionamento e accreditate dall'Ente Locale competente per territorio ai sensi del vigente regolamento della Regione Campania 4/14;
- che con il Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 – Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) - la Regione Campania ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio, individuando le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle tipologie di strutture rivolte all’accoglienza dei minori, destinate alla cura, protezione e tutela dei bambini temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, così come indicato nel catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della legge 11/07 (DGR n.107/2014)
- che il Comune di Napoli ha implementato tali disposizioni regolamentari definendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, dei titoli abilitativi e dei provvedimenti di accreditamento e individuando servizi e organismi competenti;
- che la Regione Campania con la deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".
- che Il Comune di Napoli, con disposizione del Direttore Generale n. 20 del 03/08/2017, ha preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 integrando la disposizione n. 33/2014 ed aggiornando contestualmente le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento Regionale 4/2014 individuando le modalità per la presentazione delle richiesta di autorizzazione al funzionamento.
- che con Disposizione dirigenziale n. 92/2016 si è provveduto a indire nuovo Avviso Pubblico, rivolto agli enti autorizzati al funzionamento e accreditati, in possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico previsti nello stesso Avviso, al fine di costituire l'*Elenco dei soggetti prestatori*, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per l’accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei madre-bambino per il periodo 1/01/2017 – 31/12/2018;
- al fine di dare garanzie di qualità e efficacia al sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, intende stipulare apposite Convenzioni con enti prestatori di strutture residenziali per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
- che con Determinazione dirigenziale n. 12 del 28/04/2017 si è provveduto ad approvare l'ELENCO ENTI PRESTATORI IDONEI all’inserimento nell’elenco dei soggetti prestatori per l’accoglienza residenziali minori,

CONSIDERATO

- che si rende necessario provvedere all’integrazione dello stesso Elenco, selezionando enti prestatori di strutture residenziali per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati autorizzate ai sensi delle nuove indicazioni nazionali e regionali;

- che con Disposizione dirigenziale n.85/2017 si è provveduto, a tal fine, a indire nuovo Avviso Pubblico, rivolto agli enti prestatori di strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati (ricettività massima 16 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità) autorizzate al funzionamento a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016, con i quali stipulare convenzioni per l'accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei madre-bambino per il periodo 1/01/2018 – 31/12/2018;
- che con disposizione dirigenziale n. 16 del 29/01/2018 si modificare parzialmente la Determina dirigenziale n.85/2017 nel senso di posticipare la scadenza dei termini di presentazione delle istanze al 20/02/2018;

DARE ATTO

- che in considerazione della complessità dell'iter procedurale relativo alla richiesta e al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento per le strutture di cui alla DGR 631/2016 così come disciplinati dal regolamento regionale 4/14, che in molti ambiti territoriali risultano ancora in fase di definizione, si rende necessario prevedere la possibilità di partecipare all'avviso qualora l'ente non sia ancora in possesso del provvedimento di autorizzazione al funzionamento ma abbia presentato richiesta di autorizzazione al competente ambito territoriale, subordinando la stipula della convenzione all'effettivo rilascio del provvedimento;
- che tale modifica dell'avviso pubblico ha il fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati e consentire all'Amministrazione Comunale di convenzionarsi con enti prestatori in possesso dei requisiti previsti e in grado di soddisfare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la richiesta di posti di accoglienza per MSNA nel territorio cittadino;
- per le motivazioni sopra espresse risulta necessario altresì posticipare il termine di scadenza previsto al 23 febbraio 2018;

DISPONE

1. Modificare parzialmente la Determina dirigenziale n.85/2017 nel senso di posticipare la scadenza dei termini di presentazione delle istanze al 23/02/2018
2. Per l'effetto, modificare l'Avviso Pubblico, approvato con la su indicata Disposizione, nella parti di seguito specificato:
 - all'art. 6 nel senso di “ *Gli enti devono essere in possesso di regolare autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall'ente territorialmente competente ai sensi del R.R. 4/14 ovvero di aver presentato richiesta di autorizzazione all'ambito territorialmente competente* ”
 - all'art. 8, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle stesse “**entro e non oltre le ore 12.00 del 23/02/2018**“
 - all'art 8 – punto 2 “*dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale*” nel senso di “*Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi del regolamento regionale 4/2014 e della DGR 631/2016 ovvero di aver presentato richiesta di autorizzazione al competente ambito territoriale con indicazione del numero di protocollo*”. Per le strutture che non ricadono nel territorio cittadino di Napoli deve essere allegato il provvedimento di autorizzazione al funzionamento ovvero la ricevuta di consegna al protocollo della richiesta di autorizzazione al funzionamento

- all'art. 9 nel senso di *“Sulla scorta della valutazione effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, verrà approvato l'Elenco degli enti prestatori idonei con i quali sottoscrivere apposita convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore. La convenzione avrà durata dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della convenzione si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa. Per gli enti che hanno presentato solo la richiesta di autorizzazione al funzionamento l'inserimento nell'elenco degli enti prestatori e di conseguenza la stipula della convenzione sarà subordinata all'effettivo rilascio del provvedimento da parte del competente ambito territorialmente competente”*.
3. Provvedere alla diffusione di tale modifica all'Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli

Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente atto.

Si allega l'Avviso Pubblico modificato nella parte relativa al termine di scadenza delle istanze

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Barbara Trupiano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

AVVISO PUBBLICO

per l'integrazione dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 che ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".

1. Finalità

La Regione Campania con la deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".

Il Comune di Napoli, con disposizione del Direttore Generale n. 20 del 03/08/2017, ha preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 integrando la disposizione n. 33/2014 ed aggiornando contestualmente le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento Regionale 4/2014 individuando le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione al funzionamento.

Al fine di dare garanzie di qualità e efficacia al sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, intende stipulare apposite Convenzioni con enti prestatori di strutture residenziali per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati autorizzati ai sensi della DGR 631/2016.

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 12 del 28/04/2017 si è provveduto ad approvare l'ELENCO ENTI PRESTATORI IDONEI all'inserimento nell'elenco dei soggetti prestatori per l'accoglienza residenziali minori, risulta necessario provvedere all'integrazione dello stesso selezionando enti prestatori di strutture residenziali per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati autorizzate ai sensi delle nuove indicazioni nazionali e regionali.

2. Modalità di realizzazione del servizio di seconda accoglienza residenziale e impegni delle strutture convenzionate

Il servizio di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati viene attualmente previsto e definito nella Sezione B del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 n. 4/2014. Per tutte le tipologie di strutture previsto dal R.R. 4/14 - Casa Famiglia - Comunità educativa di tipo familiare - Comunità alloggio - Gruppo appartamento - risulta già costituito un elenco di enti prestatori approvato con *Determinazione dirigenziale n. 12 del 28/04/2017*.

Pertanto tale avviso è finalizzato alla selezione di strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati (*ricettività massima 16 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità*) ed autorizzate al funzionamento con provvedimento dell'Ambito territoriale competente a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 che ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".

Le strutture di seconda accoglienza programmano la complessiva offerta socio-educativa e predispongono i Piani Educativi Individualizzati, al cui interno vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di

modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti inter-istituzionali.

Il PEI è stilato utilizzando il format elaborato e adottato dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e deve essere elaborato dall'equipe educativa della struttura congiuntamente alle AA.SS. dell'Unità Operativa Minori Fuori famiglia del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza che hanno in carico il minore, con il consenso e la partecipazione dello stesso, considerando in particolare il suo profilo, le sue origini, la situazione familiare, le cause della migrazione e il percorso migratorio. Il PEI assume un ruolo fondamentale anche per il rilascio da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Le AA.SS. dell'Unità Operativa Minori Fuori famiglia del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'arco di un mese fissano un primo incontro con il minore e il Responsabile del Servizio di accoglienza residenziale ospitante, nel quale viene definito il progetto di vita del ragazzo, partendo da una prima ricostruzione della sua storia di vita e analizzando le sue aspettative connesse alla nuova vita che lo attende nel Paese di destinazione.

L'inserimento in Servizio di accoglienza residenziale si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione.

Nella predisposizione della fase di conclusione del collocamento vanno individuati e condivisi - fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti - i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio-relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.

Gli enti si impegnano a:

- collaborare con i servizi competenti dell'Amministrazione Comunale;
- mettere a punto specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del bambino in tutte le diverse fasi del percorso di inserimento nel Servizio di accoglienza residenziale, compresa la conclusione dell'esperienza;
- Informazione e supporto propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare
- Interventi personalizzati di supporto, in considerazione dello stress psico-fisico dei traumi causati dalla precarietà del viaggio verso l'Italia (condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, sovraffollamento sulle navi, naufragio ecc.), nonché dai dolorosi vissuti personali di cui, troppo spesso, i minori sono portatori (es. soprusi e violenze fisiche e/o psicologiche, svariate forme di tratta e sfruttamento)
- raccordarsi con i Servizi sociali responsabili dei bambini accolti in tutte le fasi del processo di accoglienza, collaborando alla stesura, alla realizzazione e alla valutazione dei PEI con i tempi e le modalità negli stessi documenti indicati;
- assolvere e mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, con i servizi sanitari competenti territorialmente e con l'autorità giudiziaria, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti;
- curare l'accesso ed i rapporti dei bambini accolti con le risorse del territorio per la socializzazione, l'istruzione e per l'inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori della Servizio di accoglienza residenziale e del bambino stesso;
- a collaborare con il tutore e con l'assistente sociale al fine di garantire la regolarizzazione della loro presenza sul territorio per italiano attraverso l'attivazione delle procedure necessarie al rilascio del permesso di soggiorno e di altra documentazione utile e propedeutica alla loro regolarità ed alla possibilità di spostarsi verso altri paesi Es. il passaporto (rapporti con le questure territorialmente competenti ed ambasciate, tribunale ordinario per la tutela)
- partecipare ai percorsi formativi e laboratoriali organizzati dall'Amministrazione Comunale;

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale
- supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
- erogazione di pocket money che sarà definita e disciplinata nel PEI
- assistenza psicologica e sanitaria - verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale - il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,

4. Personale

Il personale impiegato deve essere corrispondente a quello comunicato in fase di autorizzazione all'Ambito territorialmente competente (o nel caso in cui fossero avvenute variazioni dal provvedimento di autorizzazione deve corrispondere a quanto comunicato all'Ambito territorialmente competente così come previsto dal R.R. 4/14) e comunque conforme a quanto stabilito nell'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia" e recepito con DGR 631/2016.

L'ente prestatore si impegna inoltre a contenere il turn-over degli operatori e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'equipe educativa aggiornando contestualmente le informazioni sulla piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dall'Ente.

5. Corrispettivi e modalità di pagamento

Il pagamento della prestazione al Servizio di accoglienza residenziale avviene tramite una retta giornaliera onnicomprensiva che viene corrisposta pro-capite/pro-die, in base alle notti di permanenza, per l'erogazione dei servizi forniti dalla struttura e per tutte le prestazioni e le attività necessarie a garantire ai minori tutte le esigenze della vita quotidiana (comprese spese sanitarie, spese scolastiche, etc...) e un adeguato percorso di crescita e educazione.

Per le degenze ospedaliere (opportunamente documentate dalla struttura residenziale che garantirà comunque l'assistenza al bambino presso la struttura ospedaliera) verrà corrisposta la retta per intero.

Le rette giornaliere pro-capite per l'accoglienza residenziale dei bambini nelle diverse strutture del regolamento regionale 4/14 sono quelle stabilite dalla DGR n.372 del 07/08/2015. La Deliberazione di Giunta Regionale, antecedente al recepimento dell'Accordo Stato Regioni sulla seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non prevede le rette per le tipologie di strutture oggetto dell'Avviso. Pertanto è stata predisposta un'analisi economico finanziaria, partendo dagli elementi e riferimenti di costo, stabili nell'allegato B della DGR n.372 del 07/08/2015.

A seguito di tale analisi la retta pro die/ pro capite che sarà riconosciuta è:

TIPOLOGIA STRUTTURA	RETTA GIORNALIERA
Strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati	€ 61,23

Le rette sono da intendersi al netto dell'IVA e troveranno la piena applicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione.

I pagamenti avvengono a seguito di presentazione di regolare fattura bimestrale, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, previa verifica circa la regolarità e congruità della prestazione.

6. Soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità

Requisiti di carattere generale

Possono presentare la propria istanza tutti gli Enti Prestatori dei servizi residenziali così come individuati nel Catalogo approvato con DGR n. 107/2014 e DGR 631 del 15/11/2016 con sede nel territorio regionale, per le tipologie di seguito riportate: Strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati

Gli enti devono

- essere in possesso di regolare autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall'ente territorialmente competente ai sensi del R.R. 4/14 ovvero di aver presentato richiesta di autorizzazione all'ambito territorialmente competente;
- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016;
- essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorse-strategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'aggiudicazione all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali;
- essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001"
- non aver ricevuto gravi contestazioni, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese e/o provvedimenti di risoluzione del rapporto convenzionale negli ultimi due anni
- l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90;
- essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- di accettare e sottoscrivere l'allegato Patto di integrità che è prodotto in uno alla documentazione e recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella

7. Criteri per la selezione delle istanze e indicatori di qualità

La scelta delle strutture con le quali stipulare le convenzioni sarà effettuata, da apposita commissione nominata a seguito della scadenza dell'avviso, sulla base dei requisiti di qualità, riferiti ai criteri e sub criteri di seguito indicati.

Il punteggio massimo sarà pari a punti 70, il punteggio minimo totale per l'accesso al convenzionamento **dovrà essere non inferiore a punti 30.**

a) QUALITA' ORGANIZZATIVA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
A	<p>Qualità della struttura residenziale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. articolazione della funzionalità e fruibilità degli spazi attraverso descrizione degli stessi supportata da rilievi fotografici che mostrino i diversi ambienti della casa (<i>max 10 punti</i>); 2. livello della qualità e appropriatezza del mobilio e delle suppellettili in riferimento all'utenza e alla capacità di offrire un ambiente educativo e un clima di accoglienza familiare. Anche in questo caso è necessario documentare attraverso rilievi fotografici (<i>max 10 punti</i>); 	20
B	<p>Supervisione dell'equipe educativa presenza di attività di supervisione svolta da esperti esterni, di tipo psicologico e/o pedagogico, rivolta all'equipe interna (vanno specificate le generalità dell'esperto, le modalità ed i tempi di realizzazione)</p>	5
C	<p>Organizzazione dei turni dell'equipe educativa Organizzazione dei turni in grado di garantire l'alternanza di tutti gli operatori in tutte le diverse fasce orarie e giorni della settimana</p>	5
	Punteggio Totale	Max punti 30

b) QUALITA' DEL SERVIZIO

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
D	<p>Modalità di costruzione e collaborazione con la rete informale e con le diverse realtà dell'associazionismo territoriale</p> <p>Indicazione dei singoli partner territoriali, del ruolo, dei compiti e del supporto fornito alla realizzazione dei percorsi educativi individuali dei minori presenti in struttura (inserimento e partecipazione ad attività socio-educative, sportive, aggregative e ricreative, culturali).</p> <p>Tali collaborazioni dovranno essere attestate da referenze rilasciate dagli enti che costituiscono la rete, con indicazione della tipologia di attività realizzata negli ultimi 12 mesi, del numero di minori coinvolti e della frequenza degli stessi alle attività</p> <p>Il punteggio attribuito per ciascuna collaborazione è di 0.5 punti.</p>	5
E	<p>Descrizione e articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi di autonomia dei minori ospiti della struttura.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dei modelli e degli strumenti di monitoraggio sui percorsi di autonomia attivati. (<i>max 5 punti</i>) 2. Individuazione di metodologie e strumenti per la realizzazione e la concretizzazione della partecipazione attiva dei ragazzi stessi. (<i>max 5 punti</i>) 3. Descrizione delle modalità operative di coinvolgimento dei ragazzi nella definizione del P.E.I. (<i>max 5 punti</i>) 4. Indicare eventuale collaborazione, attraverso protocolli d'intesa, con soggetti 	20

	privati e pubblici per la realizzazione di: borse-lavoro, contratti di apprendistato, stage formativi, percorsi di formazione professionale(max 5 punti)	
F	<p>Descrizione ed esplicitazione dei modelli e degli stili educativi in cui si colloca la comunità d'accoglienza, con particolare riferimento agli approcci teorici.</p> <p>Descrivere tali modelli e stili nella gestione della vita quotidiana della struttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di costruzione delle regole e di legittimazione delle stesse, • valutazione della relazione affettiva, • dinamiche interne al gruppo dei pari, • modalità di gestione dei conflitti, • elaborazione delle emozioni, • relazione tra il minore e le figure educative di riferimento. 	15
	Punteggio Totale	Max 40 punti

Il Calcolo verrà effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente ai sottocriteri dai singoli commissari secondo i criteri di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Assente, non rispondente o non valutabile	0
Insufficiente o inadeguata	0,1
Mediocre	0,2
Appena accettabile	0,3
Accettabile	0,4
Molto accettabile	0,5
Discreta	0,6
Buona	0,7
Molto buona	0,8
Eccellente	0,9
Perfetta	1

8. Modalità di presentazione delle istanze

Gli enti prestatori dovranno presentare l'istanza (una domanda per ogni struttura residenziale) sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità, in un unico plico chiuso, il cui contenuto è specificato di seguito, al Comune di Napoli – Ufficio Protocollo del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, in Via Santa Margherita a Fonseca, n.19 Napoli – **entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2018.**

Sul plico e su tutte le buste dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico per l'integrazione dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 15/11/2016 che ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia" e la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, mail e mail certificata.

La busta n. 1 dovrà contenere - in formato cartaceo e su supporto informatico CD-Rom o pen drive:

- 1. Istanza**, che deve contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante e al legale rappresentante e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto partecipante. Nell'istanza dovrà essere indicata pena l'esclusione il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Numero di Fax, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta elettronica certificata).

- 2. Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di generale** di seguito riportate:
 - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi del regolamento regionale 4/2014 e della DGR 631/2016 ovvero di aver presentato richiesta di autorizzazione al competente ambito territoriale con indicazione del numero di protocollo.
Per le strutture che non ricadono nel territorio cittadino di Napoli deve essere allegato il provvedimento di autorizzazione al funzionamento ovvero la ricevuta di consegna al protocollo della richiesta di autorizzazione al funzionamento

 - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative di cui 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016; ai fini del art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicati i nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso;

 - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei soggetti in carica e di quelli cessati attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché, specificamente, che nei loro confronti: - non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,

354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:
 - essere in regola con quanto previsto dalla Legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
 - assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
 - essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
 - l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90;
 - essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
 - essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
 - essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
 - attestare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata;
 - impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001
 - impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
 - accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata;
 - non aver ricevuto gravi contestazioni, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese e/o provvedimenti di

- risoluzione del rapporto convenzionale negli ultimi due anni
- di aver preso visione e accettare tutti le clausole e gli impegni contenuti nel presente Avviso pubblico senza alcuna eccezione.

E' NECESSARIO ALLEGARE:

- Per le strutture che non ricadono nel territorio cittadino di Napoli Provvedimento di Autorizzazione al funzionamento dell'Ambito territorialmente competente ovvero ricevuta di consegna la protocollo della richiesta di autorizzazione al funzionamento
- Copia della **Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio**, Industria Artigianato, Agricoltura - CCIAA
- In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va prodotto copia dello **Statuto, dell'Atto costitutivo e dell'ultimo verbale** di nomina degli organi associativi
- Copia della **Carta dei Servizi** aggiornata contenente gli specifici obblighi di qualità delle prestazioni a tutela degli utenti
- **"Patto d'Integrità" (ALLEGATO 1)**, La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" ha approvato il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. *Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed inserito nella Busta 1, a pena di esclusione*

La busta n. 2 dovrà contenere - in formato cartaceo e su supporto informatico CD-Rom o pen drive:

- **Il Progetto tecnico**, predisposto utilizzando il **Fac-simile ALLEGATO 2**

9. Sistema di convenzionamento e rapporti con il Comune

Sulla scorta della valutazione effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, verrà approvato l'Elenco degli enti prestatori idonei con i quali sottoscrivere apposita convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore. La convenzione avrà durata dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della convenzione si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa. *Per gli enti che hanno presentato solo la richiesta di autorizzazione al funzionamento l'inserimento nell'elenco degli enti prestatori e di conseguenza la stipula della convenzione sarà subordinata all'effettivo rilascio del provvedimento da parte del competente ambito territorialmente competente.*

Piattaforma informatica e Modalità di scelta delle strutture per l'accoglienza dei minori

Le strutture convenzionate saranno inserite nella piattaforma informatica "Sistema Informativo Minori Fuori Famiglia" che contiene tutte le informazioni relative all'ente gestore e alle strutture di accoglienza residenziale convenzionate e rende disponibili, attraverso un costante e tempestivo aggiornamento, le effettive disponibilità all'accoglienza, in modo da favorire

l'individuazione della struttura più idonea rispetto al vissuto del bambino, all'età, alle prospettive di evoluzione della famiglia d'origine, agli altri ospiti presenti.

Gli enti prestatori convenzionati si impegnano a utilizzare ed implementare nei tempi e nelle modalità richieste il software gestionale messo a disposizione degli enti convenzionati, impegnandosi fino d'ora ad assicurare un costante e continuo aggiornamento.

In particolare gli enti sono tenuti a aggiornare la piattaforma mediante l'inserimento dei dati e documenti di seguito riportati:

- dati relativi alla sezione Ente gestore e struttura abilitati per la specifica funzione di utente assegnata;
- contratti di lavoro ed Unilav dell'equipe stabile;
- organigramma equipe stabile e altri collaboratori;
- schema turni di lavoro equipe stabile (Schema standard turni anche senza nominativo degli operatori);
- dichiarazione relativa all'equipe stabile circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- disponibilità dei posti liberi nel rispetto della ricettività massima autorizzata
- dati tutore e curatore minori;
- documentazione rilevante circa il percorso educativo minori (PEI, Relazione trimestrale di aggiornamento, Libretto sanitario, Permesso soggiorno, passaporto, ecc.).

Nel momento in cui, nel Progetto complessivo di tutela, si valuti necessario provvedere all'accoglienza del bambino in strutture residenziali, sarà compito del Servizio Sociale territoriale, in collaborazione con il servizio centrale competente, operare la scelta della struttura più idonea rispetto ai bisogni del bambino.

Tale scelta sarà operata, ferma restando la normativa regionale circa le tipologie di strutture residenziali e le fasce di età che queste possono accogliere, sulla base di criteri che attengono:

- all'età e al genere dei minori da accogliere
- al numero di posti che devono essere resi disponibili
- alla specifica caratterizzazione della struttura con riferimento all'accoglienza anche di minori in area penale e alla specializzazione nel campo dei Minori Stranieri Non Accompagnati
- al territorio nel quale è collocata la struttura (città di Napoli, provincia di Napoli, altre province della Regione Campania) sulla base delle esigenze specifiche del minore.

A partire dai criteri su indicati, la piattaforma informatica permette di generare automaticamente una lista di massimo cinque strutture con le caratteristiche richieste, riportando per prime quelle inserite nella Fascia di qualità più elevata e ordinate, al fine di garantire il principio di rotazione, in base alla data dell'ultimo collocamento effettuato (per prima la struttura che ha avuto l'ultimo inserimento in data meno recente)

Ai fini della scelta della struttura più idonea alle specifiche esigenze del minore da inserire, la Scheda generata dal sistema viene trasmessa all'assistente sociale referente del caso, affinché possa valutare il migliore abbinamento mediante approfondimenti e confronti con i responsabili delle strutture (ad esempio circa i minori già ospiti e la compatibilità con la nuova accoglienza), tenendo conto dell'ordine delle strutture e indicando all'interno del verbale i motivi per i quali si è ritenuto eventualmente di non selezionare le strutture posizionate per prime nell'elenco.

Il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza valuterà, congiuntamente al Servizio Sociale territoriale o dell'equipe socio-sanitaria integrata, la necessità di ricorrere a strutture non inserite nell'Elenco degli enti prestatori selezionati, qualora non si rendano disponibili, sulla base delle caratteristiche richieste, posti in strutture convenzionate.

Impegni degli enti convenzionati

Gli enti convenzionati si impegnano a:

- utilizzare ed implementare nei tempi e nelle modalità richieste il software gestionale messo a disposizione degli enti convenzionati, impegnandosi fino d'ora ad assicurare un costante e continuo aggiornamento;
- garantire l'osservanza degli standard autorizzativi di cui al Regolamento della Regione Campania 4/14 e il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni così come descritto e presentato nella manifestazione di interesse a convenzionarsi;
- applicare le rette stabilite per la specifica tipologia di struttura anche ai minori collocati dagli altri Comuni e/o Ambiti territoriali, al fine di garantire ed assicurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e garantire all'intera équipe operativa l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere su richiesta al Servizio Politiche per l'infanzia e da rendere disponibili nel caso di eventuali visite di verifica e monitoraggio;
- stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte
- rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza, così come prevista dal regolamento regionale 4/14, adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative,...) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni,);
- garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, così come previsto e rappresentato nella proposta progettuale
- manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi;
- non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente
- inviare su richiesta del Servizio Politiche per l'Infanzia l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;
- ottemperare a quanto previsto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni. In tal senso l'ente affidatario è designato come Responsabile del

trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché, la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse. L'affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.

Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni l'ente è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Tali penalità verranno applicate, commisurate al danno, anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

L'Amministrazione comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto prestatore.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente convenzionato
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di questo Avviso

Ad ogni modo i rapporti tra il Comune di Napoli e l'Ente prestatore saranno regolati in maniera dettagliata e specifica dalla convenzione che sarà sottoscritta a seguito della selezione.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al all'indirizzo e-mail: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it, entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito web comunale nell'apposita sezione.